MODIFICAZIONI ALLO STATO GIURIDICO E ALL'ORDINAMENTO DELLA CARRIERA DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Art. 54

Segretari in servizio nei Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti

I segretari generali di 1ª classe in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, in qualita' di titolari di segreterie di Comuni aventi, alla data del 31 dicembre 1960, popolazione superiore a 250.000 abitanti, conservano la titolarita' delle segreterie medesime. La stessa norma si applica ai segretari generali di 1ª classe titolari, alla, data di entrata in vigore della presente legge, di segreterie di Province il cui capoluogo abbia popolazione superiore ai 250.000 abitanti.

Versione in vigore dal 19 luglio 1962, non più in vigore dal 6 maggio 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali
Estremi	Legge 8 giugno 1962, n. 604
Titolo	IV — Disposizioni varie, transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-allo-stato-giuridico-e-all-ordinamento-della-carriera/art-54-segretari-in-servizio-nei-comuni-con-popolazione-superiore-a-250-000/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it